



Città di Lucca

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE**

Indice

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Funzionario responsabile

Art. 3 – Avviso di accertamento tributario

TITOLO II CRITERI APPLICATIVI DELLE SANZIONI

Capo I Disposizioni generali

Art. 4 – Violazioni non sanzionabili

Art. 5 – Riduzione delle sanzioni a seguito di adesione

Art. 6 – Principio di legalità

Art. 7 – Violazioni continuate

Art. 8 - Ravvedimento

Art. 9 - Disposizioni particolari per l' omesso/tardivo versamento

Art. 10 – Criteri per l'applicazione delle sanzioni

Capo II Disposizioni in materia di IMU

Art. 11- Determinazione delle sanzioni

Capo III Disposizioni in materia di IMPOSTA DI SOGGIORNO

Art. 12- Determinazione delle sanzioni

TITOLO III NORME FINALI

Art. 13 – Disposizioni in materia di TASI

Art. 14 – Sanzioni in materia di altri tributi locali

Art. 15 – Disposizioni finali e transitorie

Art. 16 – Entrata in vigore, abrogazioni e clausola di adeguamento

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione dei tributi locali nel Comune di Lucca, nel rispetto dei D.Lgs. 471, 472 e 473/1997 e successive modificazioni.

Art. 2 – Funzionario Responsabile

1. Competono al Funzionario responsabile del tributo tutte le attività necessarie per l'applicazione delle sanzioni, quali, a titolo esemplificativo, l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni, l'esame delle eventuali deduzioni difensive e l'irrogazione delle sanzioni, avuto riguardo, in presenza di deduzioni difensive, ai criteri oggettivi e soggettivi indicati dalla legge.

Art. 3 – Avviso di accertamento tributario

1. L'avviso con il quale viene contestata la violazione e irrogata la sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa, nonché l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela e deve indicare le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale avanti al quale è possibile ricorrere.

2. L'avviso può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mediante PEC, ai sensi e nei limiti di quanto disposto dall'art. 7^{quater} D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016, ovvero a mani del destinatario dell'atto, del suo rappresentante legale o di suo delegato, previa esibizione di delega sottoscritta e copia di documento di riconoscimento del delegante e del delegato, presso gli uffici comunali competenti, direttamente da parte del personale dell'Ufficio tributi, ovvero tramite personale appositamente nominato come messo notificatore del Comune.

TITOLO II CRITERI APPLICATIVI DELLE SANZIONI

Capo I Disposizioni generali

Art. 4 – Violazioni non sanzionabili

1. Ai sensi dell'art. 10 L. 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), non possono essere irrogate sanzioni nell'ipotesi in cui:

- il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria;
- gli errori nell'applicazione del tributo siano la conseguenza di precedenti accertamenti effettuati dal Comune, contro i quali i contribuenti non abbiano presentato opposizione;
- il comportamento del contribuente risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa;
- la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria;
- la violazione si traduca in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta;
- i versamenti siano stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Art. 5 – Riduzione delle sanzioni a seguito di adesione

1. Le sanzioni conseguenti a inadempimento di obblighi dichiarativi irrogate dal Comune sono ridotte ad un terzo dell'importo irrogato nell'ipotesi di adesione da parte del contribuente all'avviso di accertamento notificato dal Comune, ovvero ad un terzo del minimo edittale in caso di definizione della pendenza a seguito di accertamento con adesione.

Art. 6 – Principio di legalità

1. Con riferimento al disposto di cui all'art. 3, comma 3 D.Lgs. 472/1997, che disciplina la successione delle leggi nel tempo in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, in ossequio al principio di *favor rei*, si stabilisce che, ai fini dell'individuazione della norma sanzionatoria più favorevole, si debba fare riferimento alla comparazione tra le sanzioni concretamente applicabili, in considerazione di tutti i meccanismi che di fatto determinano l'aumento o la riduzione della sanzione applicabile.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.Lgs. 472/1997 (cd. *principio di legalità*) e dell'art. 3 L. 212/2000, nei tributi periodici le modifiche alle disposizioni sanzionatorie, ove peggiorative per il contribuente, si applicano solo dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono, senza prestare efficacia nei confronti delle violazioni commesse o accertate negli anni d'imposta precedenti alla loro introduzione.

Art. 7 – Violazioni continuate

1. L'obbligo di dichiarare o denunciare il possesso o la variazione di un cespite o di un bene soggetto ad autonoma imposizione, nonché di versare correttamente l'imposta

risultante da dichiarazione, permane finché la dichiarazione (o la denuncia) non sia presentata in modo corretto e il versamento regolarmente effettuato e determina, per ciascun anno d'imposta, una violazione autonomamente punibile.

2. La disciplina della continuazione, prevedendo l'applicazione di un'unica sanzione congruamente elevata nell'ammontare, in caso di più violazioni della stessa indole connesse all'inadempimento di obblighi dichiarativi e commesse in periodi d'imposta diversi, è applicabile ai tributi locali unicamente in sede di accertamento con adesione o di altro istituto di deflazione del contenzioso, a fronte di specifica espressa richiesta del contribuente.

3. In tali ipotesi, l'istituto della violazione continuata verrà applicato sulla base della disciplina dettata dall'art. 12, comma 5 D.Lgs. 472/1997 e ss.mm.ii e la sanzione unica dovrà essere commisurata sulla sanzione base aumentata dalla metà al triplo, in tutte le ipotesi in cui violazioni della stessa indole vengano commesse in periodi di imposta diversi secondo il seguente schema:

violazioni relative a due periodi di imposta	sanzione base viene aumentata in misura del 50%
violazioni relative a tre periodi di imposta	sanzione base viene aumentata in misura del 100%
violazioni relative a più di tre periodi di imposta	sanzione base viene aumentata in misura del 150%

Art. 8 - Ravvedimento

1. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica l'istituto del ravvedimento di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/1997.

2. La sanzione ridotta di cui al ravvedimento e nelle misure di cui al medesimo art. 13 d.lgs. 472/1997, trova applicazione esclusivamente nei casi in cui la violazione non sia stata già contestata e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Art. 9 - Disposizioni particolari per l' omesso/tardivo versamento

1. Il contribuente che, alle prescritte scadenze, omette in tutto o in parte, i versamenti dovuti è soggetto a sanzione amministrativa pari ad un terzo dell'importo versato.

2. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, dalla scadenza del termine previsti a livello normativo o regolamentare, la sanzione é ridotta

alla metà.

3. In caso di tardivo versamento effettuato entro 15 giorni dalla scadenza del termine, salvo che il contribuente abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione di cui al comma 2 verrà ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo rispetto alla scadenza.

4. La sanzione per omesso/parziale/tardivo versamento si applica anche nell'ipotesi di indebita compensazione, ove la stessa sia stata effettuata facendo valere un credito d'imposta esistente in misura superiore a quella effettivamente spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti.

5. La sanzione per omesso versamento non è applicabile nell'ipotesi in cui i versamenti dei tributi dovuti sono stati tempestivamente eseguiti, ma siano stati indirizzati per errore ad ufficio o ad un concessionario diverso da quello competente, anche nell'ipotesi di mancato riversamento da parte dell'Ente che abbia indebitamente percepito le somme versate dal contribuente.

Art. 10 – Criteri per l'applicazione delle sanzioni

1. I criteri che dovranno essere seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, sono stabiliti, con riferimento ai singoli tributi, nelle disposizioni di cui ai capi seguenti.

Capo II Disposizioni in materia di IMU

Art. 11– Determinazione delle sanzioni

1. Alle violazioni in materia di IMU si applicano le sanzioni di seguito dettagliate :

Violazioni	Sanzioni
Omessa presentazione della dichiarazione	150% del tributo dovuto con un minimo di € 50,00
Presentazione di dichiarazione infedele incidente sull'ammontare dell'imposta	75% della maggiore imposta dovuta, con un minimo di € 50,00
Omesso, ritardato o parziale versamento	30% dell'imposta dovuta
Versamento effettuato con ritardo entro 90 giorni dalla scadenza	15% dell'imposta dovuta
Versamento effettuato con ritardo non superiore a 15 giorni dalla scadenza	15% dell'imposta dovuta ulteriormente ridotta ad un importo pari ad 1/15 del tributo

	versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza
Violazioni	Sanzioni
Presentazione di dichiarazione infedele, ovvero incompletezza dei dati identificativi nella documentazione di versamento, non incidenti sulla determinazione della base imponibile, ma che arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo	€ 50,00
Compilazione mancata, incompleta o infedele di questionari	€ 100,00 per compilazione incompleta; € 200,00 per compilazione infedele € 300,00 per mancata compilazione
Risposta ai questionari oltre i sessanta giorni dalla notifica della richiesta	€ 50,00

Capo III Disposizioni in materia di IMPOSTA DI SOGGIORNO

Art. 12 - Determinazione delle sanzioni

1. Alle violazioni in materia di Imposta di Soggiorno si applicano le sanzioni di seguito dettagliate:

Violazioni	Sanzioni
omessa presentazione della dichiarazione annuale	150% del tributo dovuto con un minimo di € 50,00
presentazione di dichiarazione annuale infedele	100% dell' imposta dovuta
Omesso, ritardato o parziale versamento	30% dell'imposta dovuta
Versamento effettuato con ritardo entro 90 giorni dalla scadenza	15% dell'imposta dovuta
Versamento effettuato con ritardo non superiore a 15 giorni dalla scadenza	15% dell'imposta dovuta ulteriormente ridotta ad un importo pari ad 1/15 del tributo versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla

2. Ai fini dell'applicazione della sanzione per ritardato versamento, il versamento con bonifico bancario si considera effettuato nei termini se eseguito entro le scadenze previste dal regolamento.

TITOLO III NORME FINALI

Art. 13 – Disposizioni in materia di TASI

1. Con decorrenza dall'anno 2020, l'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito l'imposta unica comunale (IUC) e, conseguentemente, anche il tributo per i servizi indivisibili, TASI, che della IUC era una componente. Pertanto, ad ogni procedimento relativo a TASI, ancora pendente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno applicate le disposizioni di cui al precedente titolo II, capo II, in materia di IMU.

Art. 14 – Sanzioni in materia di altri tributi locali

1. Fatta salva l'applicazione delle norme di carattere generale, per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento in ordine a specifici tributi locali, troveranno applicazione le disposizioni sanzionatorie previste per i singoli tributi.

Art. 15 – Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti comunali rilevanti in materia.

Art. 16 – Entrata in vigore, abrogazioni e clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 01.01.2022
2. Dalla data di entrata in vigore si produce la conseguente abrogazione di tutte le norme regolamentari in contrasto con esso. In specie, è abrogato il vigente regolamento IUC approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 06.05.2014 e successivamente modificato con deliberazione C.C. n. 14 del 19.04.2016.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

